

Roma, 27 ottobre 2025

Ai Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque *Loro Sedi*

CIRCOLARE Nº 20

Oggetto: Lavoro autonomo – Regime fiscale dei rimborsi chilometrici – Risposta Agenzia Entrate n. 270 del 23 ottobre 2025 ad interpello –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 32 – 2025

Oggetto: Lavoro autonomo – Regime fiscale dei rimborsi chilometrici –
Risposta Agenzia Entrate n. 270 del 23 ottobre 2025 ad interpello –

Con la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 ad un interpello mosso da un professionista, l'Agenzia delle Entrate ha espresso il parere che i rimborsi delle spese chilometriche sostenute dal lavoratore autonomo, non rappresentano un rimborso di spese addebitate analiticamente al committente e, pertanto, ai sensi dell'art. 54, comma 1, TUIR, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in vigore dal 1° gennaio 2025, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione dell'incarico.

Nell'interpello, l'istante dichiara:

- -di aver emesso nel 2025 una fattura nei confronti della società cliente relativa a "Compensi per prestazioni professionali di consulenza" e "Rimborsi spese chilometriche", calcolato analiticamente sulla base di... Km x €.../Km = €...., assoggettato a IVA al 22%;
- -che il rimborso delle spese chilometriche in parola è stato "concordato preventivamente con il committente,...calcolato secondo parametri oggettivi (Km effettivamente percorsi e "tariffa pattuita", distinto in fattura dalle prestazioni professionali.

In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'istante rappresenta che:

- -i citati parametri oggettivi con cui è stato calcolato il rimborso chilometrico, sono documentabili mediante il prospetto delle attività svolte;
- -i tragitti, le sedi di lavoro, gli orari di attività e i Km percorsi indicati nel suddetto prospetto sono veritieri e integralmente riferibili allo svolgimento dell'incarico conferito dalla società;
- -la distanza percorsa per ciascuna giornata di attività è verificabile tramite strumenti di mappazione stradale (es. Google Maps) e per alcuni tragitti autostradali, mediante il tracciamento storico del Telepass;
- -il criterio di € per Km risulta coerente con i valori di riferimento generalmente adottati in ambito professionale.

Viene, pertanto, chiesto se il rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato, pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall'assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25 DPR n. 600/1973.

Qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenza dei Km percorsi e parametri di calcolo oggettivi, l'istante chiede conferma che non sia necessaria l'esibizione di ulteriori giustificativi (es. scontrino carburanti) per beneficiare dell'esclusione prevista dall'art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha così motivato le conclusioni cui è pervenuta, sopra riportate.

L'art. 54, comma 1, del TUIR, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in vigore dal 1° gennaio 2025, stabilisce che "il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del Capo V..."

Il successivo comma 2 del citato art. 54 del TUIR prevede che "non concorrono a formare il reddito le somme percepite.......b) rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di arti o professioni per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente"

L'Agenzia ritiene che l'analiticità dell'addebito sussista qualora le spese siano effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale svolto e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti. Le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spese sostenute e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza che implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e, quindi, rappresentare per il professionista una "forma" di compenso.

Tanto premesso, nel caso di specie, l'Agenzia ritiene che il "rimborso spese chilometriche" commisurate ai "Km effettivamente percorsi e tariffa pattuita", non rappresenti un rimborso di spese "addebitate analiticamente" nel senso sopra prospettato e, pertanto, concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall'esercente arti o professioni per l'esecuzione dell'incarico.

Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del DPR n. 600/1973.